

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 28 giugno 2022, n. 146.

Regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che «al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e il comma 5-ter che determina la durata biennale delle graduatorie concorsuali; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, che inibisce l'accesso ai posti di lavoro che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ai cittadini non italiani;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo



alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;

Visto l'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2021, n. 307, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

Considerata l'evoluzione delle modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e l'esigenza di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, semplificando le procedure concorsuali per quanto concerne, in particolare, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, ferma restando la necessità di selezionare candidati con competenze adeguate in relazione alla posizione da ricoprire;

Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 63 del 7 ottobre 2021;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 4810 del 15 marzo 2022;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 389 del 10 marzo 2022;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 5768 del 17 giugno 2022;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza definita ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 9 potrà provvedere ad accorpate le procedure concorsuali ai fini dello svolgimento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a. Ministero: Ministero dell'istruzione;
- b. USR: ufficio scolastico regionale;
- c. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166;
- e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- f. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

2. I titoli di studio di cui all'allegato A, il cui possesso è richiesto in sede di prima applicazione del presente Regolamento, sono aggiornati, con decreto del Ministro di natura non regolamentare, a seguito di eventuali innovazioni negli ordinamenti universitari.

3. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.

Art. 3.

Procedura concorsuale

1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova scritta di cui all'articolo 4, nella prova orale di cui all'articolo 5 e nella successiva valutazione dei titoli.

2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica.

3. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.

Art. 4.

Prova scritta

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova scritta.

2. La prova scritta, *computer-based* e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali

3. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B.

4. I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea n. 5 quesiti;

Diritto civile n. 4 quesiti;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti;

Legislazione scolastica n. 8 quesiti;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione n. 3 quesiti.

5. L'ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

6. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

8. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

9. La correzione della prova d'esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

10. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 5.

Prova orale

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.



2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:

a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA;

b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

Art. 6.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento-cinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per i titoli.

2. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60.

3. La commissione dispone per la prova orale di cui all'articolo 5 di un punteggio massimo complessivo di 60 punti, di cui 48 per il colloquio sulle materie d'esame, 6 per la prova di conoscenza degli strumenti informatici e 6 per la prova di lingua inglese. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42 punti.

4. I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo di 30 punti.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Predisposizione delle prove

1. La prova di cui all'articolo 4 è predisposta a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e composto da dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione e da DSGA che abbiano prestato servizio nel ruolo per alme-

no 5 anni, che provvede, altresì, prima dello svolgimento della prova orale, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale e recante parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

2. I quesiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettere a) e b) sono predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese di cui alla lettera c) da leggere e tradurre.

3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano uno o più quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e i casi riguardanti la funzione di DSGA. Le buste contenenti le prove, predisposte in numero pari rispetto ai soggetti da esaminare aumentato del 30%, sono proposte a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Art. 8.

Graduatorie di merito


1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione sul profilo di DSGA e restano in vigore per un termine di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

4. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni scolastici. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.



Art. 9.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:

- a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2;
- b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;
- c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
- d. l'organizzazione delle prove concorsuali e il relativo calendario;
- e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
- f. i documenti richiesti per l'assunzione;
- g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.

2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3. Il presidente è scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra i DSGA. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.

4. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.

5. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.

6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.

7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.

8. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.

9. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

10. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

11. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.


12. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020.

Art. 11.

Criteri di precedenza nella nomina delle commissioni

1. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale



della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b. titolo di studio di cui all'allegato A;

c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.

2. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 10, comma 5, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.

Art. 12.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando;

e. a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei DSGA;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 13.

Disposizioni relative alle regioni e province autonome

1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 28 giugno 2022

Il Ministro: BIANCHI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2103



(Articolo 2, comma 1)

Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA


| Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99 | Equipollente | Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99) | Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04) |
|---|--|--|---|
| <u>Giurisprudenza</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Scienze Politiche • Scienze dell'amministrazione | 22/S Giurisprudenza | LMG/01 Giurisprudenza |
| | | 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica | |
| <u>Scienze Politiche</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Sociologia • Scienze Statistiche e attuariali • Scienze statistiche e demografiche • Scienze Statistiche ed economiche • Scienze internazionali e diplomatiche • Scienze della comunicazione • Scienze dell'amministrazione • Relazioni pubbliche • Giurisprudenza | 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali | LM-87 Servizio sociale e politiche sociali |
| | | 60/S Relazioni internazionali | LM-52 Relazioni internazionali |
| | | 64/S Scienze dell'economia | LM-56 Scienze dell'economia |
| | | 70/S Scienze della politica | LM-62 Scienze della politica |



| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| | | 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni | LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni |
| | | 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo | LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo |
| | | 89/S Sociologia | LM-88 Sociologia e ricerca sociale |
| | | 99/S Studi europei | LM-90 Studi europei |
| <u>Economia e Commercio</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Commercio internazionale e mercati valutari • Discipline economiche e sociali • Economia assicurativa e previdenziale • Economia ambientale • Economia aziendale • Economia bancaria • Economia bancaria, finanziaria e assicurativa • Economia del turismo • Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali • Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari • Economia e gestione dei servizi • Economia e legislazione per l'impresa | 64/S Scienze dell'economia | LM-56 Scienze dell'economia |
| | | 84/S Scienze economico-aziendali | LM-77 Scienze economico-aziendali |
| | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Economia marittima e dei trasporti• Economia per le arti, la cultura e la comunicazione• Economia politica• Scienze bancarie e assicurative• Scienze economiche• Scienze economiche e bancarie• Scienze economiche e sociali• Scienze economiche statistiche e sociali• Scienze economico-marittime• Scienze statistiche e attuariali• Scienze statistiche e demografiche• Scienze statistiche ed economiche• Sociologia | | |
|--|--|--|--|



ALLEGATO B

(Articolo 3, comma 4)

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCESSO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI DSGA

A. Materie di esame

A.1 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con
riferimento al diritto dell'Unione europea

Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale

Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti

Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali.

Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento

Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti

Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi

L'attività dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli. Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno

Discrezionalità amministrativa e tecnica

Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi

Il procedimento amministrativo, la formazione degli atti con particolare riferimento al DPR 445/2000 e al D.lgs 82/2005 e relative regole tecniche.

Trasparenza, Protezione dei dati personali e accesso agli atti, con particolare riferimento agli atti della scuola.

Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione

La responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti

La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.

A.2 Diritto civile

Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio

Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilità contrattuale.

Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti

La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale.

La responsabilità civile.

A.3 Contabilità pubblica con particolare riferimento alla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche

La finanza e la contabilità pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria.

La contabilità delle Istituzioni Scolastiche:

Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità;

La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate);

Le scritture contabili obbligatorie;

Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale;

Il Conto Consuntivo;

Il servizio di tesoreria

La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruoli compiti e responsabilità del DSGA.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche:

Le fonti normative;

Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori – criteri di scelta e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione);

Le diverse tipologie di contratto;

Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza.

Compiti dei revisori dei conti.

Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.

Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei conti: il procedimento di controllo e le modalità di svolgimento.



La responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilità dirigenziale. La responsabilità patrimoniale del dipendente scolastico.

La giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi di conto e di responsabilità. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni.

La scuola e i fondi strutturali UE.

A.4 Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato

Principi generali del diritto sindacale.

La libertà sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori.

L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilità e l'efficacia del contratto collettivo)

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Norme CCNL Comparto Scuola vigenti.

Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi 146/1990 e 83/2000)

Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo.

La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo)

Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il processo di privatizzazione.

Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia)

L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici.

La dirigenza pubblica.

Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusività. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilità dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilità. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego.

A.5 Legislazione scolastica

La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione.

Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni normative vigenti in materia di istruzione) e successive modificazioni

L'istituzione scolastica autonoma

La gestione dell'offerta formativa

La governance della scuola

Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione

Il sistema educativo di istruzione e formazione

La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione

Il secondo ciclo di istruzione

Norme comuni ai cicli scolastici

La scuola dell'inclusione

Scuola trasparente e digitale

A.6 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente.

DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A.. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Gli istituti specifici: organici ATA e mobilità. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilità disciplinare del personale A.T.A.

DS e DSGA, competenze a confronto. Le competenze del DSGA. Il potere di firma del DSGA. Le funzioni delegabili dal DS. Il DSGA e gli Uffici amministrativi della scuola. Le attività della segreteria.

La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. Il Regolamento di istituto.

L'organizzazione della sicurezza nella scuola.

A.7 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il reato in generale.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale.




(Articolo 6, comma 4)

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA

| | Tipologia | Punti |
|----------|---|---|
| A | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale | |
| A.1. | <p>Titolo di cui alla tabella A, utilizzato quale titolo di accesso al concorso. I titoli diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p> <p>Punti 1</p> | <p>- $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>- $p > 75$:</p> <p>$\frac{p-75}{10}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di laurea magistrale espresso in centesimi</p> <p>L'attribuzione della lode implica l'attribuzione di punti 3</p> |
| B | Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso | |
| B.1 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo | 6 |
| B.2 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, per ciascun titolo | 7 |
| B.3 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 8 |



| | | |
|------|---|-----------------------------------|
| B.4 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 6 |
| B.5 | Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1 e B.1, per ciascun titolo | 4 |
| B.6 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) | 2 |
| B.7 | Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto | C 1: 0,50 C 2: 1 |
| B.8 | Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo | 1 |
| B.9 | Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato | 3 |
| B.10 | Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA | 5 |
| B.11 | Per ogni idoneità ovvero collocazione in graduatoria in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre | 2 |
| B.12 | Punteggio aggiuntivo da riconoscere per i titoli di cui ai precedenti punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8 che siano stati conseguiti nell'ambito delle materie oggetto d'esame | 2 |



| C | Titoli di servizio | |
|-----|---|------|
| C.1 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre, per ciascun anno di servizio, | 2 |
| C.2 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio | 1 |
| C.3 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio | 0,50 |

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Si riporta l'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2020, n. 203, S.O.:

«5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 28 marzo 1991, n. 120, recante: «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1991, n. 85.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170:

